

REGOLAMENTO (CE) N. 1581/98 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.